

IMPOSTE SUL REDDITO

Assegnazione agevolata anche per le società in “semplificata”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

**Assegnazione e trasformazione agevolata.
Il «nuovo» concordato preventivo biennale**

Scopri di più

Avvicinandosi il termine del 30 settembre 2025 per l'**assegnazione agevolata dei beni** ai soci, pare opportuno ricordare che **tale operazione** può essere posta in essere anche dalle **società di persone** in regime di **contabilità semplificata**, **nonostante l'assenza di riserve patrimoniali** da utilizzare a fronte della fuoriuscita del bene. Tale possibilità era stata confermata, in occasione della precedente possibilità prevista dalla Legge n. 208/2015, dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 100/E/2017](#), in risposta ad un'istanza di interpello formulata da una **società di persone in contabilità semplificata**, che intendeva assegnare ai **2 soci l'unico immobile presente nel patrimonio societario**.

La precisazione, coerente con il contenuto normativo che non stabilisce alcuna esclusione in funzione del regime contabile adottato dalla società, è comunque utile, anche tenendo conto che, nella [circolare n. 37/E/2016](#), è precisato che **è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di riserve patrimoniali di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione**. In assenza di tali riserve, precisa l'Agenzia, non sarebbe possibile **fruire della disciplina agevolativa**, ferma restando la possibilità di procedere con la **cessione agevolata** del bene, poiché per tale ultima operazione **non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale**.

Nella [risoluzione n. 100/E/2017](#), l'Agenzia precisa che quanto esposto nella [circolare n. 37/E/2016](#) ha lo scopo di **evidenziare che il corretto comportamento contabile** in sede di assegnazione richiede necessariamente **l'utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto** della società. Tra l'altro, l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto, a seguito dell'assegnazione agevolata, **impatta anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio**, in funzione della **tipologia di riserve utilizzate** (di utili o di capitale). Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, «*non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l'assegnazione dei beni ai soci non richiede l'annullamento delle riserve rilevate in contabilità*».

Pertanto, anche per le società che **adottano il regime di contabilità semplificata** è possibile **fruire dell'assegnazione agevolata**, non essendovi alcuna preclusione **in tal senso nella norma agevolativa**. Il passaggio più centrale contenuto nella [risoluzione n. 100/E/2017](#) riguarda la

circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente «con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell'ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l'assegnazione agevolata in esame». In altre parole, l'Agenzia delle Entrate conferma **la possibilità per le società in contabilità** semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci, **anche tenendo conto che l'operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio.**

Tuttavia, gli impatti fiscali in capo al socio rappresentano un aspetto delicato. La [circolare n. 37/E/2016](#) ha confermato che **se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale** della partecipazione, la **differenza costituisce reddito imponibile** in capo al socio assegnatario (c.d. sottozero). È noto che la determinazione del **costo fiscale della partecipazione del socio di una società di persone presenta profili critici**, poiché tali società non dispongono di un patrimonio netto contabile. L'[art. 68, comma 6, TUIR](#), dispone che il **costo fiscale della partecipazione nei soggetti IRPEF**, di cui all'[art. 5, TUIR](#) (tassate con il regime di trasparenza), **è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza**, ed è **ridotto degli utili distribuiti**, ma **fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.**

In tale contesto, mentre la verifica dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza **deriva dalle dichiarazioni presentate**, il **controllo delle variazioni patrimoniali è un'operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società.** Tale aspetto determina maggiori difficoltà **per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario**, fermo restando che la [risoluzione n. 100/E/2017](#), pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude **quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.**